

Risposta n. 94/2023

OGGETTO: Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – determinazione della deducibilità – articoli 86, 87 e 109, comma 5 del TUIR, articolo 5 D.lgs. n. 446 del 1997

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Società Alfa S.r.l. (di seguito anche "l'Istante", "la Società" o "Alfa") rappresenta quanto segue.

Nel corso del ..., un gruppo di investitori, sotto la regia di Beta S.r.l., holding privata di diritto italiano (di seguito "Beta"), ha acquistato, per mezzo di una società veicolo, il controllo del gruppo Gamma, operativo nel settore ...

L'operazione è stata perfezionata mediante l'acquisto, da parte di Alfa (società appositamente costituita, nel..., dal predetto gruppo di investitori), per mezzo della società veicolo Delta S.p.A., del 100% della Società operativa del gruppo Gamma, Gamma S.r.l. (di seguito anche "Gamma"), e la successiva fusione per incorporazione

di Delta S.p.A. in Gamma S.r.l. (ai sensi dell'art. 2501-bis del codice civile, "fusione a seguito di indebitamento"), avvenuta sempre nel...

A tal proposito, la Società istante fa presente che Gamma S.r.l. era posseduta, per l'80%, dalla società Gamma 2 S.r.l., di proprietà dei signori ..., e, per il restante 20%, dalla signora ...

Gli accordi tra Beta e i soci venditori prevedevano, al fine della realizzazione dell'operazione, la partecipazione dei soci di Gamma 2 S.r.l. al capitale sociale del veicolo.

Pertanto, Delta S.p.A. risultava partecipata al 70% da Alfa e al 30% dalla società Lambda S.r.l. (di seguito "Lambda"), holding appartenente ai soci di Gamma 2 S.r.l..

A conclusione dell'operazione di fusione di Delta in Gamma, di conseguenza, Alfa e gli ex soci di maggioranza del gruppo Gamma, tramite la società Lambda, possedevano una partecipazione pari, rispettivamente, al 70% e al 30% del capitale sociale di Gamma S.r.l..

Al momento dell'operazione, Alfa e Lambda hanno stipulato una serie di patti parasociali, i quali, per quanto di interesse, prevedevano che Delta S.r.l. e Gamma S.r.l. (così come la società risultante dalla fusione, individuata, per brevità, dal solo riferimento a "Gamma") sarebbero state amministrate da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui tre designati da Alfa e due da Lambda.

Tali patti parasociali, inoltre, prevedevano l'impegno, da parte dei due ex soci di Gamma 2 S.r.l. (e soci di Lambda), a ricoprire, per la durata del patto parasociale, la carica di amministratori delegati di Gamma, con poteri idonei a gestire l'operatività aziendale e con un trattamento economico commisurato alle deleghe ricevute e

all'impegno manageriale profuso per l'azienda, nonché un periodo di lock-up di 36 mesi, in cui i soci si impegnavano a non cedere la propria partecipazione (salvo che al verificarsi di determinate condizioni).

Alla data dell'operazione, inoltre, sono stati stipulati due distinti Management Agreement tra Alfa, Lambda e i due ex soci di Gamma 2 S.r.l., volti a disciplinare i reciproci diritti ed obblighi con riferimento al rapporto professionale tra i manager e Gamma nonché le società da questa controllate.

Infine, al momento dell'acquisto da parte di Alfa, è stato concordato un incentivo da riconoscere ai soci gestori, di ammontare da definire tra le parti, correlato al ritorno netto realizzato al momento della cessione della totalità della propria partecipazione nel Gruppo Gamma da Beta, assicurando agli stessi (allora, come visto, soci del gruppo Gamma) anche il diritto di co-vendita.

Successivamente, in data ..., Alfa ha sottoscritto con Zeta S.p.A. un contratto di compravendita disciplinante la cessione, in parte diretta e in parte indiretta, della totalità delle quote in Gamma S.r.l. a società da designarsi a cura dell'acquirente.

In considerazione dell'avvenuta stipula del suddetto contratto di compravendita, in pari data, Alfa ha comunicato ai due ex soci di Gamma 2 S.r.l., ora soci di Lambda e gestori di Gamma S.r.l., che avrebbe riconosciuto l'incentivo sopra citato, pari, cumulativamente, alla somma di euro XXXX, in ragione del prezzo di cessione pattuito dalle parti.

Gli emolumenti sono stati pagati nel ... e sono stati qualificati, ai fini tributari, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 del TUIR.

Le relative ritenute di legge sono state operate (previa opportuna comunicazione da parte di Alfa) e versate da Gamma, in quanto sostituto di imposta relativamente alla posizione dei propri amministratori.

Nell'esercizio chiuso al, a fronte della cessione della partecipazione del 70% in Gamma, Alfa ha realizzato una plusvalenza pari a euro XXXX, come differenza tra euro XXXX, ovvero il 70 per cento del prezzo pattuito tra le parti, e il valore di libro della partecipazione (pari al relativo costo fiscale), pari a euro XXXX.

Tale plusvalenza, ai fini IRES, verrà tassata da Alfa sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 87 del TUIR in materia di *participation exemption*, posto che, a detta dell'Istante, ne sussistono le relative condizioni di applicazione.

A tal proposito, inoltre, l'Istante precisa che, sempre nell'esercizio al ..., Alfa ha sostenuto taluni costi direttamente e univocamente riferibili alla cessione dalla partecipazione in Gamma, contabilizzati come segue:

- euro XXXX nel conto "....";
- euro XXXX nel conto "....";
- euro XXXX nel conto "....".

Tanto premesso, in relazione a quanto sopra descritto, l'Istante intende conoscere il corretto trattamento ai fini IRES e IRAP:

- dei costi sostenuti dalla Società Istante nel bilancio al per la cessione della partecipazione, la cui plusvalenza sarà esente da tassazione ai fini IRES al 95% in base al disposto del citato art. 87 del TUIR (**quesito n. 1**);

- dell'incentivo corrisposto dalla Società Istante ai Signori ..., soci di Lambda ed ex soci di Gamma 2 S.r.l., ora amministratori di Gamma S.r.l., come premio integrativo

agli emolumenti da amministratori di Gamma, in base alle disposizioni recate dall'art. 86, secondo comma, e 109, comma cinque, del TUIR (**quesito n. 2**).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al primo quesito, l'Istante ritiene che i costi in questione siano connessi alla realizzazione della plusvalenza da cessione di partecipazione, in quanto prodromici, antecedenti, necessari e sostenuti al fine di realizzare l'operazione di cessione.

Pertanto, poiché, detta plusvalenza, ai fini IRES, rientra nel regime *pex* di cui all'art. 87 del TUIR, l'Istante ritiene che i costi oggetto del primo quesito debbano essere considerati, ai fini IRES, indeducibili al 95%, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 109, comma 5, del TUIR e, ai fini IRAP, interamente indeducibili, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 446/97.

Con riferimento al secondo quesito, invece, l'Istante ritiene che i costi sostenuti dalla Società per i premi corrisposti ai signori..., amministratori di Gamma e ex soci persone fisiche di Gamma 2 S.r.l., pari complessivamente a Euro XXXX, costituiscano un'integrazione salariale alle attività da questi prestate come amministratori di Gamma S.r.l. e siano da considerarsi, dunque, integralmente deducibili, ai fini IRES, ai sensi dell'art. 95 del TUIR e indeducibili, ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 5 e 11 del D.lgs. 446/97.

A parere dell'Istante, infatti, tali emolumenti sono da correlare all'attività di manager di Gamma svolta dagli amministratori, che hanno operato nell'interesse della

società partecipata per renderla profittevole e, dunque, maggiormente valorizzata in termini di prezzo di cessione.

In particolare, secondo l'Istante:

- i due manager hanno operato nell'interesse di Gamma e della relativa compagine societaria a prescindere dalla successiva cessione della partecipazione nella Società;

- il prezzo di cessione della partecipazione è stato utilizzato unicamente come parametro di calcolo degli incentivi in oggetto, che non hanno nessuna correlazione e connessione alla cessione della partecipazione ma sono funzione del "buon lavoro" effettuato dai manager. Tale "buon lavoro" ha accresciuto il valore economico della società che, in assenza di cessione della partecipazione, si sarebbe espresso comunque, ad esempio, con maggiori dividendi o plusvalenze latenti sui beni aziendali;

- gli incentivi si collocano temporalmente come eventi successivi alla cessione della partecipazione e non sono legati alla stessa mediante alcun nesso di funzionalità, causalità, necessità o dipendenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, l'Istante ritiene che gli emolumenti in questione non possano essere considerati oneri accessori di diretta imputazione alla cessione della partecipazione né oneri specificamente e non solo indistintamente connessi alla stessa, ma, piuttosto, spese generali di cui all'art. 109, comma 5, seconda parte, del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre evidenziare che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi e qualificatori connessi ai quesiti rappresentati

dall'Istante e si fonda sugli elementi descritti nell'istanza, nel presupposto della veridicità e della correttezza della rappresentazione fornita. In particolare, esula dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione e di imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell'istanza e nei vari allegati prodotti.

Inoltre, si precisa che il presente parere non implica né presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiare della disciplina della *participation exemption* prevista dall'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Su tutti tali aspetti, pertanto, resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Gli effetti del presente parere, inoltre, non si estendono a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta da parte dell'Istante.

Tanto premesso, in relazione al primo quesito, si precisa quanto segue.

L'articolo 4, lettera e), della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), in attuazione della quale è stata emanata la disciplina in materia di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR, prevede l'indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione.

Come chiarito nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, tale principio è stato attuato in modo indiretto nel TUIR emergendo, in particolare, dal combinato disposto dell'articolo 86, comma 2, del TUIR, secondo cui la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, e dell'articolo 109, comma 5, del TUIR, secondo cui le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione della citata legge n. 80 del 2003, emerge, inoltre, che i costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni che si qualificano ai fini pex, che risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e, pertanto, devono essere oggetto di apposita variazione in aumento del reddito, sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 109.

Al riguardo, la predetta circolare n. 36 del 2004 precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione, come richiamati dalla Relazione illustrativa, sono da individuare:

- in primo luogo negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.);

- in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo "indistintamente" collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Successivamente alle modifiche del regime di *participation exemption* introdotte dall'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la circolare n. 10 del 13 marzo 2006 ha ulteriormente precisato che, con riferimento agli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, nulla è mutato rispetto al regime previgente, nel senso che tali costi - essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima - divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.

Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente.

In virtù di quanto sopra esposto, con specifico riferimento ai costi oggetto del primo quesito, si ritiene che gli stessi siano da considerare indeducibili nella misura del 95 per cento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 86 e dell'articolo 109, comma 5, del TUIR, in quanto riferibili alla realizzazione della conseguente plusvalenza, esente, ai fini IRES, ai sensi dell'art. 87 del TUIR.

Coerentemente, anche ai fini dell'IRAP le somme in esame non possono assumere rilevanza in quanto legate ad un evento, la cessione della partecipazione, che non rientra nell'attività caratteristica dell'impresa da cui trae origine la base imponibile del tributo

regionale e, in quanto tali, sono escluse dalla determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con riferimento al secondo quesito, tenuto conto delle informazioni desumibili dall'istanza, qui assunte acriticamente, come già sopra evidenziato, si osserva quanto segue.

Il patto parasociale stipulato tra Alfa e Lambda già al momento dell'operazione prevedeva il diritto, in capo ai signori...., ex soci di Gamma 2 S.r.l., a ricevere un incentivo correlato al ritorno netto realizzato al momento della successiva cessione della partecipazione nel gruppo Gamma da parte di Beta, oltre a un diritto di co-vendita.

Tale incentivo, nel quadro della complessiva operazione, considerato anche il tenore letterale della specifica pattuizione, più che essere correlato all'attività manageriale svolta dalle due persone fisiche, appare specificamente riferibile all'acquisto della partecipazione in Gamma S.r.l. da parte di Beta.

Le due persone fisiche, infatti, erano i soci proprietari della società Gamma 2 S.r.l., che possedeva la partecipazione, pari all'80% del capitale sociale, in Gamma S.r.l., acquistata, per il tramite della società veicolo Delta S.p.A., da Alfa (assieme alla partecipazione rappresentante il restante 20% del capitale sociale, posseduta dalla sig.ra) nel corso del...

Pertanto, i signori..., quali soci indiretti di Gamma S.r.l., nell'operazione descritta assumono in sostanza il ruolo di cedenti originari.

La successiva cessione della partecipazione in Gamma S.r.l. da parte di Alfa, avvenuta nel corso del, costituisce il presupposto per l'erogazione degli incentivi

ai signori..., il cui obbligo, come visto, era sorto in sede di acquisto originario della partecipazione.

Pertanto, sulla base di tali elementi - e prescindendo dalla circostanza che detti importi sono stati tassati da parte dei percipienti alla stregua di redditi da lavoro, circostanza anch'essa assunta acriticamente in quanto non oggetto di specifico quesito da parte dell'istante - si ritiene che anche a tali oneri debbano essere applicati i principi espressi nella circolare n. 36 del 2004, richiamata in risposta al primo quesito, con riferimento ai costi specificamente inerenti alla cessione

In altre parole, per quanto sopra argomentato, anche gli incentivi corrisposti da Alfa ai due ex soci del Gruppo Gamma devono intendersi riferibili all'originario acquisto della partecipazione in Gamma S.r.l. e, pertanto, anche se in maniera indiretta, gli stessi devono intendersi oneri specificamente e non solo indistintamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Di conseguenza, anche i costi oggetto del secondo quesito sono da considerare indeducibili nella misura del 95 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 86 e dell'articolo 109, comma 5, del TUIR, in quanto riferibili alla realizzazione della conseguente plusvalenza, esente, ai fini IRES, ai sensi dell'art. 87 del TUIR ed indeducibili ai fini IRAP per le medesime motivazioni espresse nella risposta al primo quesito.

**firma su delega del Direttore Centrale,
Capo Divisione aggiunto
Vincenzo Carbone
Delega n. 14034 del 10 novembre 2022**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**